



N° protocollo	News07/03
Argomento	Diritto Societario
Titolo	La liquidazione volontaria
Data	10 ottobre 2003

LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

La liquidazione rappresenta il momento terminale della vita dell'azienda. A differenza della cessione, in cui viene alienato l'intero complesso aziendale, nella liquidazione le diverse attività vengono smembrate e vendute sia singolarmente sia coordinate in complessi aziendali di ordine inferiore. Scopo della liquidazione è la realizzazione dell'attivo, il pagamento dei debiti sociali e la ripartizione di quanto eventualmente residua.

La liquidazione è un procedimento complesso che inizia con il verificarsi di una causa di scioglimento, prosegue con la liquidazione del patrimonio e si conclude con la redazione e l'approvazione del bilancio finale (art. 2311).

CAUSE di LIQUIDAZIONE: si possono individuare le seguenti cause:

- cause comuni a tutte le società: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, altre cause previste dall'atto costitutivo;
- cause comuni alle società di capitali: oltre alle cause già discusse, l'art. 2448 indica: impossibilità di funzionamento e continuata inattività della assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, specifica delibera assembleare;
- cause comuni a tutte le società registrate (escluse quindi le società semplici): lo scioglimento può verificarsi in dipendenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e nel caso di società commerciali in seguito a dichiarazione di fallimento;

PROCEDURA di LIQUIDAZIONE: con la liquidazione si ha un cambiamento dello scopo sociale, che non è più quello dello svolgimento dell'attività economica, ma quello di utilizzare il patrimonio sociale per pagare i debiti e ripartire l'eventuale residuo fra i soci. Proprio per questo sono posti a carico degli amministratori dei limiti:

- gli amministratori devono limitarsi agli affari urgenti fino a quando siano presi i provvedimenti per la liquidazione (art. 2274); possono cioè compiere solo gli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale;
- gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2449); per le nuove operazioni sono responsabili illimitatamente e solidalmente fra loro gli amministratori.

A seguito del verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori e le deliberazioni relative alla liquidazione.



LIQUIDATORI: la nomina dei liquidatori è l'atto iniziale del procedimento di liquidazione. Per le società di capitali la nomina spetta all'assemblea straordinaria, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2450).

Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Se non si raggiunge la maggioranza o se la società si è sciolta per impossibilità o per mancato funzionamento dell'assemblea, la nomina è fatta dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci (art. 2450). Le cause di ineleggibilità sono le stesse previste per gli amministratori (art. 2382).

PUBBLICITÀ: i liquidatori assumono la rappresentanza della società al momento dell'iscrizione. La pubblicazione della nomina ha la funzione di rendere efficace nei confronti dei terzi il potere di rappresentanza dei liquidatori.

OBBLIGHI e RESPONSABILITÀ dei LIQUIDATORI: gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolamentati dalla stessa disciplina prevista per gli amministratori, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (artt. 2276 e 2452).

REVOCA dei LIQUIDATORI: nelle società di capitali, i liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2450).

AVVICENDAMENTO fra AMMINISTRATORI e LIQUIDATORI: la prima fase della liquidazione consiste in un avvicendamento fra amministratori e liquidatori.

Con la nomina, i liquidatori assumono le funzioni e ricevono in consegna dagli amministratori i beni ed i documenti sociali (art. 2277). Viene redatto a tale proposito un particolareggiato verbale di consegna sottoscritto da entrambi.

Gli amministratori devono inoltre presentare il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto (ha natura contabile e adempie alle funzioni proprie del bilancio di esercizio). I liquidatori, poi, redigono e sottoscrivono insieme con gli amministratori l'inventario, dal quale risultano lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (bilancio iniziale di liquidazione).

L'inventario deve essere redatto per qualsiasi tipo di società e ha un'enorme importanza in quanto costituisce la base contabile per la liquidazione. Il bilancio iniziale di liquidazione viene redatto seguendo i criteri del presunto valore di realizzo; svolge la funzione di evidenziare quale sarà l'esito della liquidazione.

I principi cui devono attenersi i liquidatori sono:

- il divieto di compiere nuove azioni; se contravvengono a questo divieto rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi (art. 2279);
- l'obbligo di indicare negli atti societari e nella corrispondenza che la società è in liquidazione (art. 2250);



- il potere-dovere di richiedere ai soci ulteriori versamenti; Nelle società di capitali, se i fondi disponibili non sono sufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni (art. 2452);
- il dovere di tenere una contabilità ordinata.

BILANCIO FINALE di LIQUIDAZIONE: i liquidatori procedono quindi al realizzo delle attività ed al pagamento dei debiti. Successivamente, devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci (se esistenti), è depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Nei 3 mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. Decorso il termine dei 3 mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio si intende approvato, ed i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo, sono liberati di fronte ai soci (art. 2454).

Ovviamente, per abbreviare i tempi tecnici previsti dall'art. 2454 (3 mesi), è possibile indire un'assemblea che, con delibera totalitaria, approvi il bilancio finale di liquidazione. Nel caso di mancata riscossione da parte dei soci, nei 3 mesi successivi all'iscrizione del deposito del bilancio finale, i liquidatori devono depositare presso un istituto di credito tali somme (art. 2455).

Dal punto di vista degli aspetti contabili, il bilancio finale di liquidazione presenterà una forma molto semplice: fra le attività si troveranno valori in cassa, i depositi presso la banca e la posta; fra le passività si troverà il capitale netto di liquidazione.

Il Conto economico presenterà: fra i componenti negativi i costi tipici della gestione di liquidazione; fra i componenti positivi i proventi derivanti dall'alienazione dei beni della società e quelli relativi all'estinzione dei debiti.

MOMENTO ESTINTIVO della SOCIETÀ: una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (fino alla concorrenza delle somme rimosse in base al bilancio finale di liquidazione nel caso delle società di capitali), salvo l'azione anche nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa o dolo (art. 2456).

Nelle società di capitali, i libri sociali vanno depositati e conservati per 10 anni presso il Registro delle imprese e chiunque può esaminarli, anticipando le spese (art. 2457).

Per le società semplici, l'iter da seguire è ridotto in quanto la estinzione della società avviene con la fine delle operazioni di liquidazione.



Riassumendo:

CRONOLOGIA degli ADEMPIMENTI CIVILISTICI nel caso di LIQUIDAZIONE VOLONTARIA	
Delibera del CDA sulla liquidazione	
Convocazione dell'assemblea straordinaria	Entro 30 giorni
Delibera dell'assemblea straordinaria	
Iscrizione della delibera nel Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla delibera; adempimento da effettuarsi solo in caso di delibera da parte dell'assemblea ex art. 2448 p.to 5 del c.c.
Iscrizione presso il Registro delle imprese della nomina dei liquidatori	Entro 30 giorni dalla nomina
Verbale di consegna dei beni e documenti societari ai liquidatori	
Cessazione degli amministratori da registrare nel Registro delle imprese a cura del collegio sindacale	Entro 30 giorni dalla cessazione di carica
COMPITI dei LIQUIDATORI	
Redazione del bilancio finale di liquidazione e deposito insieme alla relazione del collegio sindacale presso l'Ufficio del Registro delle imprese	
Possibilità di reclamo dei soci	Entro 3 mesi dal deposito del bilancio finale di liquidazione
Ripartizione dell'attivo	Decorsi 3 mesi dalla possibilità di reclamo
Richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese	
Deposito dei libri sociali presso l'Ufficio del registro delle imprese	
Redazione dei bilanci intermedi	

Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.